

# Regolamento del Comitato pari opportunità

(approvato in S.A del 12/03/2002)

## INDICE

- Art. 1 – Istituzione
- Art. 2 – Composizione
- Art. 3 – Attribuzioni
- Art. 4 – Funzioni della Presidente
- Art. 5 – Convocazione
- Art. 6 – Rapporti tra comitato e contrattazione decentrata
- Art. 7 – Informazione periodica

### Art. 1 - Istituzione

Il presente Regolamento disciplina le attività del Comitato per le Pari Opportunità dell'Università degli Studi di Bari, istituito con D.R. 2193 del 23/03/2000 ai sensi dell'ART. 29, primo comma, dello Statuto.

Il C.P.O. opera nella propria sede, con il personale di segreteria, le attrezzature e i fondi necessari per il suo funzionamento.

### Art. 2 - Composizione

Il Comitato è composto ai sensi dell'Art. 34, comma 3, del Regolamento generale di ateneo. Il Comitato elegge a maggioranza dei componenti la Presidente, la Vicepresidente e la Segretaria. Designa altresì una Coordinatrice per ogni Sezione su indicazione delle componenti la Sezione stessa.

### Art. 3 - Attribuzioni

1. Il Comitato Pari Opportunità, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in particolare:
  - a. promuove l'adozione di azioni positive, verificandone l'attuazione e l'esito finale;
  - b. informa e sensibilizza tutte le componenti dell'Università sulla necessità di promuovere pari opportunità per la donna nella formazione e nella vita lavorativa;
  - c. avanza ogni utile proposta ed esprime parere sulle questioni che riguardano la condizione femminile;
  - d. approfondisce lo studio della normativa vigente in materia di pari opportunità, anche attraverso l'organizzazione e la partecipazione a seminari, tavole rotonde, convegni etc.
  - e. intrattiene rapporti con altri organismi nazionali e internazionali istituiti per le stesse finalità.

Il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti.

2. Ai sensi dell'art. 34, 2° comma regolamento generale d'Ateneo, gli Organi di Governo, le strutture didattiche e di ricerca, nonché le strutture amministrative sono tenute a fornire al Comitato ogni informazione utile ad individuare oggettive situazioni che, limitando di fatto la condizione di parità della donna possano richiedere l'adozione di azioni positive. A tal fine inviano per conoscenza alla Presidente del Comitato la copia delle convocazioni di ogni riunione.

Il Comitato può richiedere incontri ai responsabili delle strutture amministrative e didattiche e di ricerca e audizione agli Organi di Governo.

3. Il Comitato svolge attività di consulenza nell'ambito delle proprie competenze, anche con riferimento a specifici episodi portati alla propria attenzione.
4. Il Comitato ha la facoltà di organizzare incontri con le dipendenti e i dipendenti dandone congruo preavviso all'Amministrazione.

#### Art. 4 - Funzioni della Presidente

La Presidente o in caso di sua assenza la Vicepresidente:

- rappresenta il Comitato;
- lo convoca e lo presiede;
- stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenendo anche conto delle proposte delle altre componenti.

#### Art. 5 - Convocazione

1. Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese, ad eccezione del mese di agosto;
2. Il Comitato è convocato dalla Presidente con avviso, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi anche con e-mail almeno sette giorni prima della riunione, salvi i casi di urgenza;
3. Il Comitato può riunirsi in via straordinaria quando la Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno 1/4 delle sue componenti, indicando l'argomento da discutere che va inserito al primo punto dell'o.d.g.;
4. La riunione è validamente costituita con la presenza di 1/3 delle Componenti e delibera a maggioranza delle presenti;
5. Alle riunioni, su invito della Presidente e limitatamente a problemi specifici, possono partecipare persone estranee al Comitato;
6. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale, a cura della Segretaria, che sarà approvato seduta stante o all'inizio della riunione successiva. Copia delle bozze dei verbali e dei verbali sarà fatta pervenire per e-mail ad ogni Componente.

#### Art. 6 - Rapporti tra comitato e contrattazione decentrata

La Sezione del Personale Tecnico Amministrativo del Comitato è titolare di autonomo potere di iniziativa nelle materie oggetto di contrattazione decentrata. In particolare, spetta alla Sezione raccogliere dati e formulare proposte sulle problematiche concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, nonché i servizi sociali.

A tal fine l'Amministrazione è tenuta a fornire la documentazione necessaria e le informazioni relative alle misure da adottare per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale.

#### Art. 7 - Informazione periodica

Nel mese di Ottobre di ogni anno il Comitato presenta al Rettore ed agli Organi di Governo dell'Ateneo una relazione che indica:

- l'attività svolta nel periodo con specificazione delle risorse investite per ogni iniziativa;
- le linee programmatiche e le iniziative previste per l'anno successivo, con l'indicazione delle risorse necessarie.

N. B.: Regolamento aggiornato al 26 aprile 2004